

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 526/2014 DELLA COMMISSIONE**del 12 marzo 2014****che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per determinare la variabile proxy del differenziale e il numero limitato di portafogli minori per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, in particolare l'articolo 383, paragrafo 7, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'applicazione del metodo avanzato per la determinazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) può riguardare controparti per le quali non è disponibile il differenziale sul *credit default swap* (CDS). In tal caso, gli enti dovrebbero impiegare un differenziale adeguato tenuto conto della classe di rating, del settore e della regione della controparte («la variabile proxy del differenziale»), ai sensi dell'articolo 383, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (2) Le norme in materia di determinazione della variabile proxy del differenziale per il rischio di CVA dovrebbero prevedere l'uso di categorie ampie di classe di rating, settore e regione, e dovrebbero lasciare agli enti la flessibilità necessaria per determinare la variabile proxy del differenziale più appropriata sulla base del loro giudizio di esperti.
- (3) Per specificare più in dettaglio in che modo gli enti dovrebbero prendere in considerazione gli attributi di classe di rating, settore e regione degli emittenti per la stima della variabile proxy del differenziale appropriata per la determinazione dei requisiti di fondi propri, come previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013, è opportuno stabilire norme per la presa in considerazione di detti attributi con riferimento a categorie minime per ogni attributo, al fine di assicurare l'applicazione armonizzata di tali condizioni.
- (4) Inoltre, nel caso di singoli emittenti, se esiste un legame, ad esempio tra amministrazione regionale o autorità locale ed emittente sovrano, dovrebbe essere possibile consentire la stima della variabile proxy appropriata sulla base del differenziale creditizio del singolo emittente, quando ciò consenta una stima più appropriata.
- (5) Per calcolare adeguatamente il requisito patrimoniale per il rischio di CVA, la variabile proxy del differenziale dovrebbe essere determinata utilizzando i dati osservati in un mercato liquido e le relative ipotesi, quali l'interpolazione e l'estrapolazione dei dati relativi a diverse scadenze, dovrebbero essere concettualmente solide.
- (6) Per assicurare la convergenza delle pratiche tra gli enti ed evitare incoerenze, considerato che la probabilità di *default* implicita (PD), il differenziale sui *credit default swaps* (CDS) e la perdita in caso di *default* (*loss given default* — LGD) costituiscono un'equazione con due incognite e che nella prassi di mercato si utilizza un valore fisso di LGD per il calcolo della PD implicita dai differenziali di mercato, gli enti dovrebbero utilizzare un valore dell' LGD_{MKT} che sia in linea con la LGD fissa comunemente utilizzata dai partecipanti al mercato per calcolare la PD implicita dai differenziali creditizi negoziati liquidi utilizzati per determinare la variabile proxy del differenziale creditizio per la controparte in questione.
- (7) Ai fini dell'autorizzazione a utilizzare il metodo avanzato per il rischio di CVA per un numero limitato di portafogli minori, è opportuno considerare un portafoglio come un insieme di attività soggette a compensazione secondo la definizione dell'articolo 272, punto 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, il numero delle operazioni non soggette al metodo dei modelli interni (IMM) cui si applica il requisito patrimoniale per il rischio di CVA e le

dimensioni dell'insieme di attività soggette a compensazione non-IMM cui si applica il requisito patrimoniale per il rischio di CVA e limitarle in termini di percentuale sul numero totale di tutte le operazioni cui si applica il requisito patrimoniale per il rischio di CVA e di percentuale dell'entità complessiva di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione cui si applica il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di CVA, per tener conto delle diverse dimensioni degli enti.

- (8) Per limitare eventuali discontinuità nell'uso del metodo avanzato per il rischio di CVA per un numero limitato di portafogli minori, l'uso del metodo avanzato per il rischio di CVA dovrebbe cessare solo in caso di superamento dei limiti quantitativi per due trimestri consecutivi.
- (9) Inoltre, perché possano svolgere le loro funzioni di vigilanza in maniera efficiente, le autorità competenti dovrebbero poter sapere quando non è più rispettato il requisito del numero limitato di portafogli minori; di conseguenza, gli enti dovrebbero notificare questi casi alle autorità competenti.
- (10) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
- (11) L'Autorità bancaria europea ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Determinazione della variabile proxy del differenziale appropriata

1. La variabile *proxy* del differenziale per una data controparte è considerata adeguata tenuto conto della classe di rating, del settore e della regione della controparte conformemente all'articolo 383, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la variabile *proxy* del differenziale è stata determinata tenendo conto di tutti gli attributi di classe di rating, settore e regione della controparte, come specificato alle lettere b), c) e d);
- b) l'attributo della classe di rating è stato determinato utilizzando una gerarchia predeterminata di fonti delle classi di rating interne ed esterne. Le classi di rating devono essere abbinata alle classi di merito di credito di cui all'articolo 384, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Quando sono disponibili molteplici classi di rating esterne l'abbinamento con le classi di merito di credito avviene secondo il metodo per le valutazioni molteplici del merito di credito di cui all'articolo 138 dello stesso regolamento;
- c) l'attributo del settore è stato determinato tenendo conto almeno delle seguenti categorie:
 - i) settore pubblico;
 - ii) settore finanziario;
 - iii) altro;
- d) l'attributo della regione è stato determinato tenendo conto almeno delle seguenti categorie:
 - i) Europa;
 - ii) America settentrionale;
 - iii) Asia;
 - iv) resto del mondo;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).

- e) la variabile *proxy* del differenziale riflette in modo rappresentativo i differenziali disponibili sui *credit default swaps* e i differenziali di altri strumenti di rischio creditizio negoziati liquidi corrispondenti alla combinazione pertinente di categorie applicabili e che soddisfano i criteri di qualità dei dati di cui al paragrafo 3;
- f) l'adeguatezza della variabile *proxy* del differenziale è determinata con riferimento alla volatilità piuttosto che al livello del differenziale.
2. Nel considerare gli attribuiti della classe di rating, del settore e della regione della controparte conformemente al paragrafo 1, la stima della variabile *proxy* del differenziale è considerata appropriata per l'amministrazione regionale o l'autorità locale sulla base del differenziale creditizio dell'emittente sovrano pertinente quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- a) l'amministrazione regionale o l'autorità locale e l'emittente sovrano hanno la stessa classe di rating;
- b) l'amministrazione regionale o l'autorità locale non hanno classe di rating.
3. Tutti gli elementi utilizzati per la determinazione della variabile *proxy* del differenziale si basano su dati affidabili osservati su un mercato liquido esistente tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda quale definito all'articolo 338, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono disponibili dati sufficienti per generare variabili *proxy* del differenziale per tutte le scadenze pertinenti e per i periodi storici di cui all'articolo 383, paragrafo 5, dello stesso regolamento.

Articolo 2

Individuazione della LGD_{MKT}

Per individuare la perdita in caso di *default* della controparte (LGD_{MKT}) ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente al metodo avanzato per la controparte che richiede l'uso di una variabile *proxy* del differenziale, gli enti utilizzano un valore dell' LGD_{MKT} che sia in linea con la LGD fissa comunemente utilizzata dai partecipanti al mercato per determinare le PD implicite dai differenziali di mercato utilizzati per determinare la variabile *proxy* del differenziale per la controparte in questione conformemente all'articolo 1.

Articolo 3

Limiti quantitativi sul numero e sull'entità dei portafogli ammissibili

1. Per rispettare il criterio di un numero limitato di portafogli minori di cui all'articolo 383, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) il numero di tutte le operazioni non-IMM soggette al requisito patrimoniale per il rischio di CVA non supera il 15 % del numero totale di operazioni soggette al requisito patrimoniale per il rischio di CVA;
- b) l'entità di ogni insieme di attività soggette a compensazione non-IMM soggetto al requisito patrimoniale per il rischio di CVA non supera l'1 % dell'entità totale di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione soggetti al requisito patrimoniale per il rischio di CVA;
- c) l'entità totale di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione non-IMM soggetti al requisito patrimoniale per il rischio di CVA non supera il 10 % dell'entità totale di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione soggetti al requisito patrimoniale per il rischio di CVA.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), l'entità di un insieme di attività soggette a compensazione è pari all'esposizione in caso di *default* dell'insieme di attività soggette a compensazione calcolata utilizzando il metodo del valore di mercato di cui all'articolo 274 del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto degli effetti della compensazione, conformemente all'articolo 298 dello stesso regolamento, ma non degli effetti delle garanzie reali.
3. Ai fini del paragrafo 1, l'ente calcola, per ciascun trimestre, la media aritmetica delle osservazioni almeno mensili dei rapporti tra i seguenti elementi:
- a) il numero di operazioni non-IMM rispetto al numero totale di operazioni;
- b) l'entità del più grande insieme di attività soggette a compensazione non-IMM rispetto all'entità totale di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione; e
- c) l'entità totale di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione non-IMM rispetto all'entità totale di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione.

4. Quando il criterio di cui al paragrafo 1 non è soddisfatto in due calcoli consecutivi conformemente al paragrafo 3, l'ente utilizza il metodo standardizzato di cui all'articolo 384 del regolamento (UE) n. 575/2013 per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA per tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione non-IMM e ne informa le autorità competenti.

5. Le condizioni di cui al paragrafo 1 si applicano su base individuale, subconsolidata e consolidata, in funzione dell'ambito dell'autorizzazione ad usare il metodo dei modelli interni di cui all'articolo 283 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO
